

Il Numero 1473 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, parte straordinaria, sarà stanziato il fondo di un milione di lire per concorso dello Stato nella spesa dell'Esposizione generale nazionale da tenersi in Torino nel 1884. La detta somma sarà distribuita in rate eguali sui bilanci dei due esercizi 1883 e 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

Il Numero 1473 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma, addì 18 febbraio 1883, fra il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e

La Cassa di risparmio di Milano;
La Cassa di risparmio di Torino;
La Cassa di risparmio di Bologna;
Il Monte de'Paschi in Siena;
Il Monte di pietà e Cassa di risparmio di Genova;
La Cassa di risparmio di Roma;
La Cassa di risparmio di Venezia;
La Cassa di risparmio di Cagliari;
Il Banco di Napoli;
Il Banco di Sicilia,

per la fondazione di una Cassa nazionale intesa ad assicurare gli operai contro gli infortuni ai quali vanno soggetti nei loro lavori.

Art. 2. Il Governo, sopra richiesta della Cassa medesima, concede il servizio gratuito delle Casse di risparmio postali per la stipulazione dei contratti di assicurazione e per tutti gli atti che a quelli si collegano, compresi le riscossioni dei premi e i pagamenti dell'indennità.

Secondo le norme stabilite dal regolamento, la Cassa può chiedere la cooperazione delle autorità municipali.

Art. 3. Sono esenti dalle tasse di bollo, registro e concessione governativa gli atti costitutivi della Cassa, le modificazioni successive ai suoi statuti, le polizze, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possano occorrere tanto alla Cassa per se stessa, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti da ogni tassa di bollo, di registro e d'ipoteca le donazioni ed elargizioni fatte per atto tra vivi o per causa di morte a favore della Cassa.

I tramutamenti dei titoli di Debito Pubblico, in cui sieno investiti i capitali della Cassa, sono eseguiti senza tasse e spese.

Art. 4. La Cassa nazionale di assicurazione non è soggetta alle disposizioni del Codice di commercio riguardanti le Società commerciali.

Le tariffe e tutti i regolamenti d'amministrazione, nei quali saranno anche determinate le responsabilità degli amministratori, debbono essere approvati con decreto Reale ed inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, Il Guardasigilli: SAVELLI.

Convenzione.

Fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio da una parte, e

La Cassa di risparmio di Milano;
La Cassa di risparmio di Torino;
La Cassa di risparmio di Bologna;
Il Monte de'Paschi in Siena;
Il Monte di pietà e Cassa di risparmio di Genova;
La Cassa di risparmio di Roma;
La Cassa di risparmio di Venezia;
La Cassa di risparmio di Cagliari;
Il Banco di Napoli;
Il Banco di Sicilia,

dall'altra parte,

Si è stipulata la seguente convenzione, allo scopo di fondare una Cassa di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1. È fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni che colpiscono gli operai sul lavoro, nel Regno.

Essa costituisce un Ente morale autonomo, è amministrata dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano, e prende il nome di: *Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.*

Art. 2. Concorrono a formare la Cassa di assicurazione gli Istituti sottoscritti alla presente convenzione.

Art. 3. Questi Istituti contribuiscono alla formazione del fondo di garanzia della Cassa di assicurazione. Il fondo medesimo è stabilito nella misura di un milione e cinquecentomila lire.

| | |
|--|------------|
| La Cassa di risparmio di Milano concorre a tal uopo colla somma di | L. 600,000 |
| La Cassa di risparmio di Torino con | > 100,000 |
| La Cassa di risparmio di Bologna con | > 100,000 |
| Il Monte dei Paschi in Siena con | > 100,000 |
| Il Monte di pietà e Cassa di risparmio di Genova con | > 75,000 |
| La Cassa di risparmio di Roma con | > 100,000 |
| La Cassa di risparmio di Venezia con | > 50,000 |
| La Cassa di risparmio di Cagliari con | > 50,000 |
| Il Banco di Napoli con | > 200,000 |
| Il Banco di Sicilia con | > 100,000 |

Art. 4. Tutte le spese necessarie all'amministrazione della Cassa di assicurazione sono sostenute dagli Istituti sottoscritti *pro rata* della rispettiva contribuzione, ai termini dell'articolo precedente.

Allo scadere del secondo quinquennio d'esercizio della Cassa, sull'esperienza dell'ammontare normale delle spese di amministrazione, è data facoltà agli Istituti sottoscritti di sottrarsi all'obbligo della rispettiva quota di spesa, o versando un capitale i cui frutti, al saggio dell'interesse legale, corrispondano all'ammontare della quota stessa, o assicurando una annualità corrispondente.